

## REGNO D'ITALIA.

Milano 9 Luglio 1810.

IL PREFETTO  
DEL DIPARTIMENTO D'OLONAALLI SIGNORI PODESTA', E SINDACI  
DEL DIPARTIMENTO STESSO.

**E** ordine Superiore, che debbano attivarsi le disposizioni portate dal R. Decreto 10 Febbrajo dello scorso anno 1809 relativamente alle multe incorse dai Possessori renitenti alle prescritte volture d'Estimo in loro testa.

Dal rispettivo Cancelliere Censuario Ella riceverà successivamente, e di mano in mano gli avvisi da intimarsi ai Contravventori, che si scopriranno fra gli Estimari di cestoso Comune, Ella ne disporrà immediatamente l' intimazione, la quale farà eseguire alla persona del Contravventore stesso se è in luogo; e non essendovi al' Affittuario, Colono, o Conduttore de' Beni caduti in commesso, ovvero alla rispettiva casa d'abitazione.

Subito dopo ricevuto l'avviso del giorno della seguita intimazione me ne farà rapporto, restando Ella risponsale dei pregiudizj, e delle conseguenze, che derivar potessero dal ritardo, che frapponesse, sia nel far eseguire l'intimazione, che nell'informarmene.

Nel mentre che mi riprometto il sollecito, ed esatto adempimento della prescrizione suddetta, ho il piacere di salutarla con vera stima.

G. M. CACCIA.

MINOJA *Segretario Generale.*

P. 176  
P. 176. Luglio 1810.

Agli atti per l'analogia e' curazione  
all' aopo -